

N. R.G. 18504 \2017



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel
Daniela Quartarone	Giudice
Mauroernesto Macca	Giudice

letto il ricorso depositato in data 27 novembre 2017
a scioglimento della riserva assunta in data 10 aprile 2018
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa congiuntamente

da

, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. BARESI
SARA dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

e

**COMMISSIONE (BRESCIA SEZ. DI BERGAMO) TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27 novembre 2017 SHIAHID ISLAM formulava le seguenti letterali richieste “**CONCLUSIONI:** *piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Brescia, ogni altra istanza disattesa ed eccezione respinta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre ad IVA e CPA di legge, IN VIA PRELIMINARE* Accertato che (nel caso concreto di specie) non è fruibile ed utilizzabile la video-registrazione del colloquio fra il ricorrente e la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Brescia, sottoporre il medesimo ad audizione. **IN VIA PRINCIPALE DI MERITO**

1. Poichè, nel caso di specie che ivi ci coinvolge, mancherebbero (come effettivamente mancano) i requisiti necessari a predisporre la sospensione dell’esame di una domanda di Asilo Politico\ Protezione Internazionale da parte della Commissione Territoriale di Bergamo per il riconoscimento dello status di rifugiato, ordinare alla medesima il ripristino, nonché il completamento, della della procedura di analisi precedentemente abbandonata 2. Atteso che il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bergamo non è stato opportunamente motivato, dichiararsi il medesimo illegittimo e pertanto provvedere al suo annullamento.”

Il ricorrente allegava al ricorso il verbale di diniego notificatogli in data 31 ottobre 2017 ed il provvedimento di sospensione contestualmente consegnatogli.

Si è tempestivamente costituita in giudizio la Commissione Territoriale di Brescia –sez di Bergamo, producendo gli stessi documenti allegati dal ricorrente ed in aggiunta il modello C\3 e il decreto di revoca delle misure di accoglienza in data 1 luglio 2016.del Prefetto di Bergamo.

Il PM trasmetteva nota in cui evidenziava l’ assenza di cause ostative.

All’ udienza Collegiale veniva sentito il richiedente e la difesa concludeva riportandosi al ricorso.

Il Collegio in primo luogo osserva che al ricorrente è stato notificato, con le formalità del verbale del diniego, il verbale di sospensione della procedura attivata avanti alla Commissione Territoriale. Non si può quindi dubitare che la Commissione Territoriale abbia omesso di decidere nel merito. Detta notifica è intervenuta il 31 ottobre 2017 sicché, ai sensi dell’art. 23 bis comma 2 d.lgs. n. 25/2008, il richiedente ben avrebbe potuto e ancora oggi può chiedere la riapertura del procedimento sospeso. Recita la norma citata “*. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione*” Il termine non può, in effetti, che decorrere dalla data della notifica del provvedimento di sospensione in quanto è da tale data che il richiedente ne ha preso cognizione. D’altra parte la Commissione Territoriale non ha assunto il provvedimento di estinzione entro i dodici mesi successivi alla

disposta sospensione. Né nel costituirsi in udienza si è opposta alla richiesta di riapertura del procedimento di sospensione limitandosi a chiedere la conferma del proprio provvedimento e l'unico provvedimento allegato all'atto di costituzione è, appunto, il verbale di sospensione

Inoltre si deve ricordare che è la stessa disciplina sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, di cui al d.lgs. n. 25/2008, a prevedere un apposito rimedio di natura amministrativa persino in caso di estinzione della procedura. Infatti, quand'anche a seguito della mancata richiesta di riapertura venisse disposta l'estinzione della procedura il richiedente ben potrebbe ripresentare la propria domanda di protezione internazionale alla Commissione, come implicitamente consente l'art. 23-bis, comma 2, d.lgs. cit. che richiede soltanto un preventivo vaglio da parte del Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis d.lgs. cit. riguardo ai motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell'allontanamento (“2.... *Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis.¹ In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.*”).

Venendo alla richiesta di parte ricorrente, il Collegio non può certo ordinare alla Commissione di riaprire il procedimento dovendo tale richiesta essere formulata dal ricorrente direttamente alla Commissione Territoriale di Brescia sez di Bergamo.

Né, peraltro, il Collegio può pronunciarsi nel merito non essendo stata formulata al riguardo alcuna domanda come si evince dal tenore delle sopra riportate conclusioni.

Alla luce di quanto sopra esposto la domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, non potendo essere autonomamente impugnabile avanti al Tribunale.

A tale conclusione – ovverosia la non autonoma impugnabilità della sospensione – si perviene pure attraverso una lettura sistematica della disciplina in materia.

¹ **Art. 29, comma 1 bis d.lgs. n. 25/2008**

... la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.

L'art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 prevede che l'impugnazione avanti il Tribunale riguarda le decisioni delle Commissioni Territoriali (o di quella Nazionale), decisioni che, tuttavia, sono quelle di cui all'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, cioè il riconoscimento di una forma di protezione, il rigetto per difetto dei presupposti o la dichiarazione di inammissibilità. In altri termini, si tratta di decisioni sulla domanda di protezione internazionale. Nel caso che occupa, al contrario, non vi è stato un pronunciamento sulla domanda, la Commissione si è fermata prima. Si osservi peraltro che le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 29 d.lgs. cit. presuppongono comunque che già vi sia stato un pronunciamento, seppure da parte di altri soggetti (altri Stati o altre Commissioni). Del pari la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 prevede che il primo esame sulla domanda di protezione internazionale sia svolto da un'autorità accertante, cioè un organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro (art. 2 lett. f dir.), la cui decisione sulla domanda debba poter essere impugnata avanti ad un'autorità giurisdizionale (art. 46 dir.). Non solo, ma proprio la direttiva citata all'art. 46, comma 6, lett. c) prevede che *“qualora sia stata adottata una decisione: ... c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'articolo 28 [tra cui vi è l'ipotesi di sospensione a seguito della fuga del richiedente] un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso. Sennonché, nel caso in esame, non solo non vi è stato un rigetto della domanda di riapertura, atteso che il ricorrente mai l'ha presentata alla Commissione – come invece avrebbe potuto farla ai sensi del citato art. 23 bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 –, ma lo stesso non risulta neppure essere stato colpito da un provvedimento di espulsione, il quale peraltro è a sua volta impugnabile.*

Considerato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, anche alla luce del fatto che l'amministrazione si è limitata a trasmettere gli atti del procedimento amministrativo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2018

Il Presidente Est.

Mariarosa Pipponzi